



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 aprile 2008 (08.05)  
(Or.en)**

**8594/08**

**UD 63**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale  
al: Gruppo "Unione doganale" (Normativa e politica doganali)  
Oggetto: Adesione della CE all'Organizzazione mondiale delle dogane  
– Assicurare il coordinamento comunitario

---

1. Il 25 giugno 2007 il Consiglio ha adottato una decisione relativa all'esercizio, a titolo transitorio, da parte della Comunità europea nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), di diritti e obblighi identici a quelli dei membri di tale organizzazione.
2. Il 30 giugno 2007 il Consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane ha deciso di accogliere la richiesta della Comunità europea di aderire all'OMD a partire dal 1° luglio 2007.
3. L'adesione della CE all'OMD richiede una cooperazione più intensa ed efficiente tra gli Stati membri e la Commissione rendendo necessaria la definizione di orientamenti per migliorare il coordinamento comunitario a livello di OMD.
4. Il Gruppo "Unione doganale" (Normativa e politica doganali) ha discusso detti orientamenti e raggiunto un accordo sul testo riportato in allegato, nella riunione del 15 aprile 2008.

## **ADESIONE ALL'OMD: ASSICURARE IL COORDINAMENTO COMUNITARIO**

### **ORIENTAMENTI**

#### **I. Antefatto**

1. Il 30 giugno 2007 il Consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) ha deciso di accogliere la richiesta della Comunità europea di aderire all'OMD a partire dal 1° luglio 2007.

Tale decisione attribuisce alla Comunità europea, a titolo transitorio, diritti e obblighi identici a quelli di cui godono i membri dell'OMD.

L'adesione a pieno titolo sarà possibile una volta che gli attuali 172 membri dell'organizzazione avranno ratificato un emendamento alla Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale che consente l'adesione di unioni economiche e doganali.

2. L'OMD svolge un ruolo importante nella promozione della cooperazione doganale internazionale e nella risposta alle nuove sfide poste alle dogane e al commercio. È profondamente impegnata nella concezione e nell'attuazione di politiche mondiali che integrano misure atte ad assicurare la sicurezza della catena di approvvigionamento, a combattere la contraffazione e a promuovere gli scambi e lo sviluppo, nonché a garantire la riscossione efficiente delle entrate doganali. L'adesione all'OMD mette in rilievo e conferma il ruolo centrale e la competenza della Comunità nelle discussioni internazionali sulle questioni doganali, inclusa la riforma delle dogane.

3. La partecipazione comunitaria all'OMD sarà incentrata in particolare sui seguenti settori:

- nomenclatura e classificazione nel quadro del sistema armonizzato;
- origine delle merci;
- valore in dogana;
- semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali e agevolazione degli scambi, inclusa la dogana elettronica;
- sviluppo di norme di sicurezza della catena di approvvigionamento;
- sviluppo di norme, procedure e migliori prassi per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (DPI);

- sviluppo di capacità per la modernizzazione e la riforma delle dogane, incluso nel contesto della cooperazione allo sviluppo;
  - assistenza amministrativa reciproca in materia doganale;
  - precursori di droghe;
  - sviluppo di strutture di TI.
4. La CE è parte contraente di varie convenzioni dell'OMD e contribuisce ai lavori di tale organizzazione tra l'altro assicurando la sua presenza e coordinandosi con gli Stati membri nel definire e rappresentare le posizioni comunitarie o comuni nei pertinenti organi di gestione di tali convenzioni.
5. L'adesione all'OMD accrescerà ulteriormente, specialmente nei settori summenzionati, l'esigenza di coordinamento al fine di consentire
- alla Comunità di esercitare pienamente i suoi diritti e adempiere ai suoi obblighi in tutti gli organi dell'OMD;
  - alla Commissione e alla Presidenza di rappresentare debitamente gli interessi della Comunità e degli Stati membri.

## **II. Procedura di coordinamento**

### **A. Principi**

6. La partecipazione della Comunità e dei suoi Stati membri all'OMD richiede uno stretto coordinamento al fine di assicurare l'unità della rappresentanza internazionale. I principi indicati in appresso mirano a definire la procedura di coordinamento applicabile all'OMD e ai suoi organi ausiliari.

7. Conformemente alle procedure in vigore risultanti dal trattato CE, una posizione comunitaria sarà definita sulle materie di competenza esclusiva della Comunità<sup>1</sup> (in appresso "posizione comunitaria").
8. Per le materie contenenti elementi di competenza sia degli Stati membri che della Comunità (in appreso "competenza concorrente"), gli Stati membri e la Comunità coopereranno ai fini dell'adozione di una posizione comune che preservi l'unità della rappresentanza esterna della Comunità e dei suoi Stati membri (in appreso "posizione comune").
9. Per le materie di competenza esclusiva degli Stati membri, incluso su questioni organizzative e istituzionali, si potrebbe mantenere uno stretto coordinamento, ove opportuno, al fine di assicurare il massimo livello di trasparenza possibile e la conformità con la definizione delle competenze.
10. Al fine di assicurare l'unità della rappresentanza esterna, la Commissione esprime le posizioni comunitarie; gli Stati membri possono anch'essi intervenire per sostenere e/o sviluppare la posizione comunitaria.
11. Nei settori di competenza concorrente, in funzione dell'oggetto della questione, la posizione comune è espressa dalla Presidenza (o da uno Stato membro) o dalla Commissione. Gli Stati membri possono anch'essi intervenire per sostenere e/o sviluppare la posizione comune.

---

<sup>1</sup> Definita nella "Dichiarazione di competenza della Comunità europea nelle materie disciplinate dalla convenzione che istituisce il Consiglio di cooperazione doganale" (allegato della decisione 2007/668/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, relativa all'esercizio, a titolo transitorio, da parte della Comunità europea nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane, di diritti e obblighi identici a quelli dei membri di tale organizzazione).

12. Qualora, per le materie di competenza esclusiva della Comunità o di competenza concorrente, la Commissione e gli Stati membri convengano che non è necessario preparare una posizione comunitaria o comune e i termini lo consentano, gli Stati membri sono incoraggiati a comunicare i propri progetti di osservazioni o risposte scritte agli altri Stati membri e alla Commissione prima di presentarli all'OMD, al fine di promuovere la coerenza tra le rispettive posizioni della Comunità e dei singoli Stati membri.
13. Qualora i termini lo consentano, se la Commissione e gli Stati membri non riescono a convenire una posizione comunitaria o una posizione comune, anche a motivo di un disaccordo sull'attribuzione di competenza, la questione può essere sottoposta al Comitato dei Rappresentanti permanenti.
14. Quando un punto all'ordine del giorno riguarda materie di competenza concorrente e la Commissione e gli Stati membri non sono stati in grado di convenire una posizione comune di cui al punto 8, gli Stati membri possono intervenire e votare sulle materie che rientrano chiaramente nelle loro competenze. La Commissione può intervenire e votare sulle materie che rientrano chiaramente nelle competenze comunitarie e per le quali è stata adottata una posizione comunitaria.

## **B. Attuazione**

15. Il coordinamento sulle questioni di natura politica è effettuato dal Gruppo "Unione doganale" (Normativa e politica doganali).

16. Il coordinamento del sistema armonizzato e delle questioni relative alla valutazione doganale e all'origine<sup>2</sup> è effettuato dalle sezioni competenti del comitato del codice doganale. Il coordinamento di alcune altre questioni tecniche<sup>3</sup> può anch'esso essere effettuato dalle sezioni competenti del comitato del codice doganale o da altri comitati competenti.
17. Se del caso la Presidenza, in stretta cooperazione con il Segretariato del Consiglio e la Commissione, o la Commissione, per le questioni di cui al punto 16, possono convocare riunioni di coordinamento in loco, in particolare quando occorre coordinare una posizione durante una riunione dell'OMD. In casi eccezionali, segnatamente per motivi di urgenza, il coordinamento può essere effettuato ricorrendo alla forma scritta (procedura da non applicare una volta in corso la riunione in questione).
18. Le posizioni comunitarie o comuni sono normalmente convenute in forma di posizione di negoziato, dichiarazione o bozza di dichiarazione.
19. La Commissione trasmetterà i progetti di posizione comunitaria o comune al Segretariato del Consiglio affinché li comunichi quanto prima al Gruppo "Unione doganale" (Normativa e politica doganali) o, se del caso, alle sezioni competenti del comitato del codice doganale.
20. I progetti di posizione comunitaria o comune contengono:
  - i punti e le questioni all'ordine del giorno sui quali dovrebbe essere definita una posizione comunitaria o comune;

---

<sup>2</sup> Nella parte A dell'allegato figura un elenco indicativo degli organi di gestione nel quadro delle convenzioni dell'OMD per i quali le sezioni competenti del comitato del codice doganale coordineranno le posizioni.

<sup>3</sup> Nella parte B dell'allegato figura un elenco indicativo degli organi di gestione nel quadro delle convenzioni dell'OMD per i quali le sezioni competenti del comitato del codice doganale o altri comitati competenti possono coordinare le posizioni.

- l'indicazione se la posizione debba essere definita a nome della Comunità o a nome della Comunità e dei suoi Stati membri;
  - la posizione presentata dalla Commissione;
  - per i punti che richiedono una decisione per consenso o per voto in una riunione dell'OMD, una proposta su chi debba votare tra la Comunità e gli Stati membri;
  - una proposta su chi debba esprimere la posizione comune.
21. La posizione comunitaria o comune definitiva che rispecchia i risultati del coordinamento sarà comunicata quanto prima attraverso il Segretariato del Consiglio o, se del caso, alla sezione competente del comitato del codice doganale.
22. Quando la Commissione comunica al Gruppo "Unione doganale" (Normativa e politica doganali), al comitato del codice doganale o ad altri comitati competenti che una materia richiede la definizione di una posizione comunitaria o comune, la Commissione o gli Stati membri non comunicano direttamente all'OMD alcuna posizione definitiva. Gli Stati membri comunicheranno alla Commissione le proprie preoccupazioni o osservazioni specifiche.
23. Una volta convenuta, la posizione comunitaria o comune è trasmessa al Segretariato dell'OMD o comunicata al competente organo dell'OMD in occasione di una riunione.
24. La Commissione e gli Stati membri possono procedere a scambi di informazioni e discussioni strategiche più ampi su questioni relative all'OMD. Tali discussioni possono aver luogo in seno al Gruppo "Unione doganale" (Normativa e politica doganali), al Gruppo di politica doganale, alla sezione competente del comitato del codice doganale o ad altri comitati competenti.

25. La Commissione mantiene stretti contatti con il Segretariato dell'OMD per garantire che la posizione comunitaria o comune della Comunità e dei suoi Stati membri sia adeguatamente espressa e presa in considerazione.
-

A)

- Comitato del sistema armonizzato
- Sottocomitato di riesame del sistema armonizzato
- Sottocomitato scientifico
- Gruppo del Sottocomitato di riesame del sistema armonizzato
- Gruppo ad alto livello sulle questioni relative al sistema armonizzato
- Gruppo ad hoc ad alto livello sulle questioni relative al sistema armonizzato
- Comitato tecnico sulla valutazione doganale
- Comitato tecnico sulle regole di origine

B)

- Comitato amministrativo sulla Convenzione di Istanbul
- Parti contraenti della Convenzione ATA
- Comitato amministrativo per la Convenzione doganale concernente i contenitori del 1972
- Gruppo del comitato tecnico permanente
- Sottocomitato di gestione delle informazioni
- Comitato di contatto API
- Comitato di contatto UPU
- Gruppo di corrispondenza sul riferimento unico della spedizione
- Gruppo consultivo in materia commercio elettronico
- Gruppo OMD/CITES